

Penale Sent. Sez. 1 Num. 50142 Anno 2014

Presidente:

Relatore:

Data Udiienza:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
BRESCIA

nei confronti di:

BOFFELLI VITTORIO GIOVANNI N. IL 08/01/1967

avverso la sentenza n. 13479/2013 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 08/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ENRICO DELENHAYE che ha chiesto

l'annullamento ^{con} ~~per~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~limitatamente~~ ~~alla~~ ~~parte~~ ~~confine~~
della stessa

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8.11.2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Boffelli Vittorio Giovanni in ordine al reato (accertato il 21.06.2013) di cui agli artt. 38 e 17 T.U.L.P.S. e 58 del relativo regolamento (approvato con R.D. n. 635 del 1940), per aver omesso la ripetizione, alla competente autorità di pubblica sicurezza, della denuncia della detenzione delle armi comuni da sparo trasportate in luogo diverso da quello originariamente indicato, perché estinto per intervenuta oblazione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, deducendo violazione di legge, con riguardo agli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152 del 1975, limitatamente all'omessa confisca delle armi, prevista come obbligatoria dalla legge anche in caso di estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il Collegio condivide e riafferma l'orientamento giurisprudenziale, pressoché costante, di questa Corte (da ultimo ribadito da Sez. 1 n. 1806 del 4/12/2012, Rv. 254213, Sez. 1 n. 5841 del 17/01/2011, Rv. 249393, Sez. 1 n. 11480 del 20/01/2010, Rv. 246532), secondo cui la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi (e ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi) dall'art. 6 comma 1 della legge n. 152 del 1975, che richiama il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen.: detto richiamo, infatti, riguarda soltanto l'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti assimilati), e non l'intera previsione normativa contenuta nel medesimo capoverso, con la conseguenza che tutti i materiali indicati nel citato art. 6 comma 1 legge n. 152 del 1975 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili indicate nella norma codicistica, a prescindere dalla loro intrinseca criminalità, avendo il legislatore, con la norma speciale dettata a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare - limitatamente alle armi - alla disciplina ordinaria in tema di confisca.

La confisca è, dunque, obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che incide sul presupposto materiale al quale è subordinata l'applicazione della norma che rende obbligatoria la misura di sicurezza (costituito dalla commissione di un reato concernente le armi), e nel caso di appartenenza dell'arma a persona estranea al



reato che ne abbia la legittima detenzione: in coerente applicazione di tali principi, questa Corte ha ripetutamente affermato l'obbligatorietà della confisca anche nelle fattispecie contravvenzionali di trasferimento non denunciato di armi legittimamente detenute (ex art. 58 comma 3 R.D. n. 635 del 1940), come quella in esame, e di negligente od omessa custodia di armi di cui agli artt. 20 e 20-bis legge n. 110 del 1975, definite mediante oblazione (vedi Sez. 1 n. 1806 del 4/12/2012 Rv. 254213 e l'ampia serie di precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).

Il diverso precedente, di cui alla sentenza della Sezione 1 di questa Corte n. 14389 dell'1/04/2008, Rv. 240028 (secondo cui la confisca obbligatoria non opera per quelle condotte, come il trasporto irregolare di armi lecitamente detenute, non ricomprese espressamente nel disposto dell'art. 240 capoverso cod. pen., richiamato dall'art. 6 comma 1 legge n. 152 del 1975), costituisce espressione di un orientamento isolato, contraddetto e superato dall'indirizzo dominante contrario (che risulta coerente a una lettura sistematica e coordinata della disciplina in tema di armi e munizioni), più volte ribadito anche nelle decisioni successive - sopra richiamate - di questa Corte e dal quale non vi è ragione di discostarsi.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca obbligatoria delle armi comuni da sparo di cui alla rubrica, confisca che va disposta direttamente da questa Corte non richiedendo alcun apprezzamento valutativo incompatibile con la giurisdizione di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca delle armi, che dispone.

Così deciso il 29/09/2014